

» La ricerca:

Data: 08.05.2024

Campo di applicazione / Requisiti

Le condizioni di importazione si applicano agli animali selezionati.

Si applicano anche agli animali che vivono originariamente allo stato selvatico se sono destinati a un'azienda d'acquacoltura.

Gli animali d'acquacoltura devono soddisfare le disposizioni di cui alla [direttiva 2006/88/CE](#).

Certificato sanitario / TRACES

Per gli animali d'acquacoltura tenuti esclusivamente in acquari o stagni da giardino chiusi non sono richiesti né un certificato sanitario né una notifica TRACES.

Per le partite destinate all'allevamento e al ripopolamento (compresi la riproduzione e l'ingrasso) il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve inviare all'ufficio veterinario cantonale del luogo di destinazione una notifica elettronica TRACES secondo il [regolamento CE 1251/2008](#).

Prima di effettuare la prima importazione l'azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall'autorità cantonale.

In Svizzera finora non esistono zone, acque o aziende con uno stato epizootico riconosciuto. Per le partite che necessitano una notifica TRACES senza certificato sanitario secondo le disposizioni della [direttiva 2006/88](#) o del [regolamento CE 1251/2008](#), occorre utilizzare il modulo «1251/08 – 2006/88 Intra Trade Notification».

Condizioni supplementari

L'importazione di pesci e di gamberi di acqua dolce elencati nell'allegato 3 dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) è di regola vietata. Per quanto riguarda i gamberi d'acqua dolce, il divieto si riferisce unicamente ai decapodi del sottordine dei Reptanti. I decapodi Natanti, a cui appartengono per esempio i gamberetti, non sono invece vietati.

Sono concesse deroghe a questo divieto solo per i gamberi destinati al consumo del genere Cherax e a determinate condizioni per zoo e istituti di ricerca; inoltre sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano, pertanto, condizioni particolari per l'importazione di animali d'acquacoltura (si veda «Ulteriori informazioni»).

Autorizzazione di importazione in materia di conservazione delle specie

È vietata l'importazione di specie di pesci e gamberi di acqua dolce di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP).

Secondo l'[articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca \(OLFP\)](#) per l'importazione di pesci vivi, uova e sperma di pesce nonché di gamberi di acqua dolce è necessaria un'autorizzazione

d'importazione in materia di diritto della pesca (purché l'[articolo 8 OLFP](#) non preveda l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione), dato che sono considerate specie di altri Paesi o di altre regioni (si veda «Domande di importazione»).

Non è inoltre necessaria un'autorizzazione di importazione se gli animali d'acquacoltura sono tenuti esclusivamente per scopi ornamentali in acquari o stagni da giardino chiusi.

Misure di protezione sovraordinate

Si applicano sempre le [misure di protezione](#) valide il giorno dell'importazione.

Controlli all'importazione

Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Le autorità doganali decidono autonomamente in merito alle competenze dei singoli uffici doganali.

Le autorità cantonali competenti verificano, nell'ambito delle loro attività di controllo, i certificati sanitari prescritti o i documenti commerciali.

Autorizzazione di detenzione

È necessaria un'autorizzazione cantonale di detenzione per tutti i pesci che in condizioni naturali possono raggiungere oltre un metro di lunghezza. Il detentore deve presentare la domanda di autorizzazione all'ufficio veterinario cantonale.

Osservazioni particolari

Determinate specie animali sono anche soggette alle condizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell'elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni») e selezionare la relativa categoria tramite la [ricerca](#) dettagliata.

Amministrazione e informazioni

Certificato sanitario / TRACES

[Regolamentazione UE acquacoltura \(guidance - elenchi specie sensibili e vettrici\)](#)

Domande di importazione

[Domanda d'importazione per pesci vivi, uova e sperma di pesci, nonché per crostacei d'acqua dolce](#)

Basi legali



[OITE-UE](#)

[OITE-UE-DFI](#)

[Legge e ordinanze sulla pesca](#)

Ulteriori informazioni

[Condizioni specifiche per gli scambi di animali vivi e di determinati prodotti di acquacoltura tra Svizzera e UE
Stati membri / zone indenni da diverse malattie](#)

[Condizioni relative al diritto della pesca per l'importazione in Svizzera di pesci vivi, uova, sperma di pesce e di
gamberi d'acqua dolce](#)

[Imprese registrate di acquacoltura svizzere](#)

[Informazioni sul sistema TRACES](#)

[Dogane – Orari di apertura e indirizzi](#)

[Indirizzi uffici veterinari cantonali \(ted/fra\)](#)

[Elenco delle specie CITES](#)